

UNIVERSITÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE



PELORO

rivista del dottorato in scienze umanistiche

X, 2 - 2025

ISSN 2499-8923

UNIVERSITÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE



PELORO

rivista del dottorato in scienze umanistiche
X, 2 - 2025

IL CONFLITTO

Prospettive storico-antropologiche,
filosofico-sociali,
filologico-letterarie
e archeologiche

Atti della *Student Conference*
del Dottorato di ricerca in Scienze Umanistiche
Messina, 7-8 maggio 2024

ISSN 2499-8923

DIRETTORE RESPONSABILE

Caterina Malta (Messina)

COMITATO SCIENTIFICO

Annamaria Anselmo (Messina), Andrea Bellantone (Toulouse), Elena Caliri (Messina), Lorenzo Campagna (Messina), François de Catalay (Brussel), László Csorba (Budapest), Vincenzo Fera (Messina), Giorgio Forni (Messina), Mauro Geraci (Messina), Giuseppe Giordano (Messina), Teresa Martínez Manzano (Salamanca), Florian Mehlretter (München), Petros Petsimeris (Sorbonne), Johnatan Prag (Oxford), Giuseppe Ucciardello (Messina)

COMITATO DI REDAZIONE

Pierandrea Amato (Messina), Annamaria Anselmo (Messina), Rosalba Arcuri (Messina), Giovanni Barberi Squarotti (Torino), Paolo Guido Bettineschi (Messina), Salvatore Bottari (Messina), Elena Caliri (Messina), Lorenzo Campagna (Messina), Giovanni Cascio (Messina), Emanuele Castelli (Messina), Daniele Eligio Castrizio (Messina), Luciano Catalioto (Messina), Marie-Ange Causarano (Messina), Marco Centorrino (Messina), Giovanna Costanzo (Messina), Valentina Cuccio (Messina), Giovanna D'Amico (Messina), Paola de Capua (Messina), Pasquale De Meo (Messina), Patrizia De Salvo (Messina), Anita Di Stefano (Messina), Carlo Donà (Messina), Rosa Faraone (Messina), Giorgio Forni (Messina), Rita Fulco (Messina), Pierino Gallo (Messina), Fabio Gembillo (Messina), Mauro Geraci (Messina), Maria Laura Giacobello (Messina), Daniela Gionta (Messina), Giuseppe Giordano (Messina), Sandro Gorgone (Messina), Giuliana Gregorio (Messina), Caterina Ingoglia (Messina), Lorenzo Lozzi Gallo (Messina), Caterina Malta (Messina), Paola Megna (Messina), Claudio Meliàdò (Messina), Raphael Merida (Messina), Giovanni Messina (Messina), Marcello Mollica (Messina), Fabrizio Mollo (Messina), Mariangela Monaca (Messina), Marina Montesano (Messina), Marco Onorato (Messina), Francesca Pentassuglio (Messina), Jessica Piccinini (Macerata), Novella Primo (Messina), Mariangela Puglisi (Messina), Antonio Rollo (Napoli), Annunziata Rositani (Messina), Fabio Rossi (Messina), Fabio Ruggiano (Messina), Elena Santagati (Messina), Patrizia Sardina (Palermo), Massimo Scotti (Messina), Salvatore Speciale (Messina), Alessandra Tramontana (Messina), Giuseppe Ucciardello (Messina), Anna Maria Urso (Messina), Susanna Villari (Messina)

COMITATO TECNICO

Nunzio Femminò (Messina-SBA), Dario Orselli (Messina-SBA)

GESTIONE EDITORIALE

Daniela Gionta (Messina), Pasquale De Meo (Messina)

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

GA Design | Giusy Algeri (Messina) – La Celere di Domenica Maimone (Messina)

Contatto principale: cmalta@unime.it

Sito web: <http://cab.unime.it/journals/index.php/peloro>



SOMMARIO

I

<i>Nota editoriale</i>	3
Intervento di apertura	
CATERINA RESTA, <i>La guerra, la vita la morte</i>	17
Relazioni	
CARLA TULINI, <i>Un 'esercito di terracotta' per le dee: figure di guerrieri dai santuari di Campetti nord e Portonaccio a Veio (RM)</i>	33
SERENA NOCITA, <i>I conflitti della seconda metà del V secolo a.C. e la fondazione di Tyndaris. Nuovi dati dalla ceramica a vernice nera</i>	49
STEFANO PIAZZESE, <i>La formalizzazione del conflitto nel pensiero eschileo</i>	71
ELEONORA CANTATORE, <i>Archeologia del conflitto: dinamiche di incontro e/o scontro tra Greci e non Greci nel territorio di Eloro</i>	85
STEFANIA GOLINO, <i>Manipolazioni di miti e risoluzioni di conflitti: i casi di Sparta e Taranto</i>	101
RAFFAELE RIZZO, <i>Un paesaggio in conflitto. Analisi spaziali per lo studio delle dinamiche di colonizzazione nella Puglia preromana</i>	115
ANTONIO ZANFARDINO, <i>Ovidio, Medea e gli altri barbari: incontri e scontri culturali nel libro III dei Tristia</i>	133
VITTORIA DOZZA, <i>Attribuzioni in conflitto e isopsefia conciliatoria: sui lemmi autoriali degli epigrammi di Leonida di Alessandria</i>	151
GIUSEPPE TROVATO, <i>Come si deve scrivere un commento: precettistica e polemica in un passo di Galeno</i>	165

SOMMARIO

NICOLÒ ANEGG, <i>Comes, corrector e aristocrazia regionale. Il conflitto nella provincia di Cassiodoro</i>	177
LAVINIA FRISONE, <i>Stilicone e la corte di Ravenna: un conflitto culturale?</i>	191
FABIANA ROSACI, <i>Trame politiche o conflitti 'etnici'? Il caso degli Isauri nel V secolo d.C. attraverso una proposta di rilettura della Vita Cononis</i>	205
ANDREA LOSTUMBO, <i>1062-1100: un conflitto tra due papi? Riflessioni metodologiche sulla storia ecclesiastica del secolo XI</i>	217
GIACOMO EVANGELISTI, <i>Christina di Markyate: l'agiografia come standardo</i>	231
MICHAEL BERTINI, <i>L'altro fra noi: incontro e scontro, opposizione e integrazione nelle opere di Giraldo Cambrense</i>	245
GIOVANNI DI BELLA, <i>Realtà latina e mongola in conflitto. L'esperienza odepórica di Guglielmo di Rubruck (1253-1255)</i>	257
GIORGIA PULEIO, <i>Noi e gli altri: guerra, pace, alterità nel Directorium ad passagium faciendum</i>	273
CLAUDIA ERCOLI, <i>«Horrendum scelus, piaculare flagitium in partibus Calabriae». Il caso di Federico, vescovo di Bisignano (XIV secolo)</i>	287
MARIA ROSA G. DE LUCA, <i>Manuel Caleca: il conflitto politico e religioso nelle epistole a Manuele II Paleologo, Demetrio Cidone e Massimo Crisoberga</i>	301
GIUSEPPE ZECCATO, <i>Antinomie dialettiche nel De magnanimitate di Giovanni Pontano</i>	317
ELISA TURRISI, <i>Trarre vantaggio dal conflitto: gli effetti della guerra civile catalana sull'economia siciliana (1462-1472). Appunti per una ricerca</i>	331
ELISA PUPPI, <i>Pietro Zen, patrizio veneziano e turco rinnegato: incontri, scontri e scambi tra Venezia e la Porta</i>	353
ROSARIO CARBONE, <i>«So scudo e lancia adoperare anch'io»: Marfisa donna e cavaliere</i>	363

II

ANTONINO CAMPAGNA, <i>Reciprocità conflittuale. Rileggere i rapporti mediterranei tra asimmetrie e co-dipendenze nella prima età moderna</i>	389
EDOARDO FLAVIO TESOLIN, <i>Tra Serdar Morlacchi e Soprintendenti veneziani. La leadership delle compagnie morlacche durante la Guerra di Candia (1645-1669)</i>	403
LUCA DOMIZIO, <i>Storia militare e microstoria: Torino e Genova nel 1672</i>	423
FRANCESCO BIASI, «Soldat par devoir, nul [...] par métier». <i>Teorie sul conflitto e pratiche di modelli militari nell'Illuminismo euroatlantico</i>	437
BEATRICE MONTI, «Io sono la lotta». <i>Conflitto e ragione nella Scienza della Logica di Hegel</i>	453
UGO MURACA, <i>I Cahiers de doléances nobiliari del 1789: un conflitto elettorale?</i>	467
GIACOMO CARMAGNINI, <i>Tra resistenza e ribellione. I confini normativi del conflitto pubblico nel decennio rivoluzionario</i>	481
FILIPPO VILLARI, <i>Filippo Mazzei e la sua visione della Rivoluzione francese</i>	495
LUCA DI NARDO, <i>Il conflitto come inclinazione intellettuale di Alessandro Manzoni: dalle lettere all'opera letteraria</i>	507
GIORGIO TOSO, <i>Le ripercussioni militari e sociali della guerra d'Indipendenza greca sulla Tunisia (1821-1830)</i>	517
OTTAVIO LOVECE, <i>La struttura del conflitto nello gnoseologismo di John Stuart Mill</i>	531
MARGHERITA PINZANI, 'Perfettibilità' e 'incivilimento' nella «Biblioteca Italiana» e negli «Annali Universali di Statistica». <i>La figura femminile nell'immaginario coevo</i>	547

SOMMARIO

GIUSEPPE FOTI, <i>Il diritto di proprietà nell'era contemporanea: tra la facoltà di disposizione e la facoltà di godimento</i>	559
VINCENZO FERRO, <i>Le radici del 'Politico': Carl Schmitt lettore di Clausewitz</i>	571
ORIANA BELLISSIMO, <i>Nell'Affrica italiana di Ferdinando Martini: «impressioni e ricordi» del conflitto e dell'incontro con l'alterità nella colonizzazione italiana dell'Eritrea</i>	585
ROSITA CASTELLUZZO, <i>Immagini della guerra e della pace nel Pascoli 'libico'. La notte di Natale</i>	597
LINDA CHIAVAROLI, <i>La rappresentazione del lavoro femminile in tempo di guerra: Cordelia e altre voci della saggistica italiana</i>	623
CHIARA VITA, <i>La fantasmagoria della guerra. Walter Benjamin e la Grande Guerra</i>	637
FRANCESCO MANCUSO, <i>Lo studio come categoria del conflitto. Walter Benjamin lettore di Kafka</i>	651
MARCO SPADA, <i>L'emigrazione dei minatori siciliani nella Francia del secondo dopoguerra: tra conquiste sindacali e disagio</i>	661
LORENZO CITTADINI, <i>«Era Spagna anche la zolfara»: lo specchio del viaggio-guerra nell'Antimonio di Leonardo Sciascia</i>	671
EUGENIO ENEA, <i>'Testimoni scomodi'. I missionari comboniani di fronte alla guerra coloniale portoghese</i>	687
MARIANNA LUNARDINI, <i>La questione del confine Etiopia-Somalia e il ruolo dell'Italia durante l'AFIS: un conflitto preannunciato</i>	701
ANTONINO GIANNETTO, <i>Tra conflitto e riconciliazione: l'immagine nel pensiero di Martin Buber</i>	715
EMANUELA GIORGIANNI, <i>Raffaello Franchini e la dialettica della libertà</i>	731
FLAVIANA ASTONE, <i>Disemia siciliana. Le tensioni tra identità locale e sguardo esterno</i>	743
GIUSEPPE RUSSO, <i>Quale pacifismo? Norberto Bobbio e Danilo Zolo a confronto</i>	755

PANTALEONE CONDELLO, <i>La stasis della potenza nel pensiero di Giorgio Agamben</i>	767
UMBERTO SPATICCHIA, <i>Odio digitale: ascesa del conflitto tra uomo e intelligenza artificiale</i>	777
IRENE CALABRÒ, <i>Il conflitto delle immagini. War at a distance (2003) di Harun Farocki</i>	791
ROBERTA PANDOLFINO, <i>La polisemia del conflitto e la ricerca del compromesso: cronache dalla prigione</i>	807
LEONE MICHELINI, «Un racconto di vino e intolleranza». <i>Conflitto, religione e migrazione tra gli studenti indiani di medicina in Armenia</i>	821
FRANCESCA RODOLICO, <i>Le varietà linguistiche della trap italiana: il polylinguaging nei brani musicali di Ghali e Geolier</i>	839
CATERINA MALTA, <i>Conclusioni</i>	851

FRANCESCO BIASI

«SOLDAT PAR DEVOIR, NUL [...] PAR MÉTIER».
TEORIE SUL CONFLITTO E PRATICHE DI MODELLI MILITARI
NELL'ILLUMINISMO EUROATLANTICO

Osservazioni introduttive

L'evoluzione concettuale del 'cittadino soldato' rappresenta un elemento chiave per comprendere il ridisegnamento del ruolo degli individui all'interno delle comunità durante l'età delle Rivoluzioni. A partire dalle riflessioni dei pensatori del Settecento, il 'cittadino soldato' emerge come un soggetto centrale nella crisi della società d'Antico Regime e nella costruzione degli Stati nazionali. Questo concetto offre una lente utile per esplorare diversi filoni storiografici: l'equilibrio tra diritti individuali e collettivi nell'ambito del costituzionalismo illuminista; il legame tra politicizzazione, guerra e rivoluzione e il processo di mobilitazione politica connesso alla diffusione dei principi liberali. In un lungo arco cronologico, il tema attraversa il declino delle milizie private e del diritto feudale, fino alla nascita della coscrizione obbligatoria, al superamento delle strutture comunitarie locali e all'affermarsi degli Stati nazionali, parallelamente alla crescente professionalizzazione delle forze armate.

Il mondo dell'Illuminismo

L'Illuminismo segnò un periodo di profonda critica e revisione dei saperi umani, ridisegnando il sistema di conoscenze con opere fondamentali come l'*Encyclopédie* e il suo albero della conoscenza. Questo mutamento si basava su tre fondamenti essenziali: ragione, immagina-

zione e memoria, attraverso cui veniva ridefinito il ruolo dell'individuo alla luce di una nuova comprensione epistemologica della natura. In un discorso unico di critica e rinnovamento, l'Illuminismo mescolò la tradizione del repubblicanesimo classico, ispirato da Livio e Cicerone e rivisitato da Machiavelli come umanesimo civico e linguaggio delle virtù, con il giusnaturalismo dei diritti naturali di Locke. Dando vita alla costruzione del repubblicanesimo illuminista e del costituzionalismo moderno, fondato sul linguaggio universale dei diritti dell'uomo¹, i Lumi ridefinirono l'umanità dell'individuo, concependolo come portatore di diritti inalienabili, esprimibili solo in una società di liberi ed eguali². Questo ragionamento portò a ripensare la collettività come luogo in cui l'individuo poteva ritrovare la sua naturale essenza. La sfida illuministica si giocava sull'equilibrio tra diritti individuali e comunitari, delineando una nuova forma di governo rappresentativo. La nazione iniziò a essere ideata non più solo come territorio, ma come identità politica e spazio di espressione della libertà³, riassunta dal motto *ubi libertas ibi patria*. Con l'avvento del repubblicanesimo e della visione illuminista, le forze armate venivano riconfigurate come espressione della nazione anziché di una dinastia, legando i soldati non più a un sovrano, ma alla collettività. Questa trasformazione rifletteva un mutamento epocale, in cui l'esercito diventava uno strumento della volontà popolare e della difesa dei diritti e delle libertà della nazione, piuttosto che un mezzo per preservare i privilegi di un monarca. Cincinnato divenne simbolo del cittadino-soldato, incarnando il concorso civico nella difesa della Repubblica. Questo cambiamento rifletteva un desiderio di risolvere le dispute internazionali tramite il dialogo, sostituendo il potere

¹ V. FERRONE, *Il mondo dell'Illuminismo. Storia di una rivoluzione culturale*, Torino 2019, 99-101; Sull'Illuminismo vd. anche F. VENTURI, *Settecento riformatore*, IV, Torino 1984; F. VENTURI - R. BURR LITCHFIELD, *The End of Old Regime in Europe, 1776-1789*, II, Princeton 1991; M. P. ZUCKERT, *Natural Rights and Republicanism*, Princeton 1994, 305 e sgg.; L. HUNT, *Inventing Human Rights. A History*, New York - London 2007; V. FERRONE, *La società giusta ed equa. Repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Bari 2008; V. FERRONE, *Storia dei diritti dell'uomo*, Bari 2015; A. TRAMPUS, *Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei Lumi*, Roma - Bari 2009.

² *Ibid.*, 292 e sgg.

³ A. M. BANTI, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Torino 2000, 3-7.

dinastico con il potere nazionale, nella speranza di ridurre i conflitti e costruire un ordine internazionale basato sulla ragione e sulla giustizia⁴.

Il secolo delle costituzioni

I progetti dei Lumi non si limitarono alla teoria, ma furono orientati alla concretezza politica, con un forte senso pratico. Nel Settecento si posero le basi per le prime costituzioni e la nascita di nuove realtà statuali, affidando a pensatori illuministi il compito di redigere i testi fondativi. Un esempio pionieristico fu la Repubblica corsa, per cui Rousseau scrisse il *Projet de constitution pour la Corse*⁵. Qui egli propose che tutti i cittadini fossero pronti a rispondere ai doveri della patria, eliminando la distinzione tra soldati e magistrati di professione. Questo modello superava la figura del soldato come corpo separato e obbediente al sovrano, sottolineando il primato del cittadino come unico corpo sociale legittimo. La concentrazione del potere militare nelle mani di pochi, avvertiva Rousseau, avrebbe inevitabilmente portato al dispotismo. Anche nel progetto per la Polonia egli esortava a evitare milizie mercenarie e a fare affidamento esclusivo sui cittadini per la difesa dello Stato. L'idea era quella di una milizia popolare, composta anche da contadini, richiamata solo in caso di necessità, per impedire la formazione di un'élite militare dominante. Centrale nel pensiero illuminista rimaneva un'ostilità condivisa verso la guerra, che si poneva l'obiettivo di difendere lo Stato senza opprimere i suoi cittadini. Il superamento degli eserciti personali e privati avrebbe dovuto portare alla fine della

⁴ G. SILVESTRINI, *Guerra e pace, in Illuminismo. Un vademecum*, a cura di G. PAGANINI - E. TORTAROLO, Torino 2008, 134-51. Vd. anche A. TRAMPUS, *Il problema della guerra giusta*, in *Guerre ed eserciti nell'età moderna*, a cura di P. BIANCHI - P. DEL NEGRO, Bologna 2018.

⁵ F. VENTURI, *Settecento riformatore: L'Italia dei lumi, 1764-1790*, I, Torino 1969. Sulle vicende della Corsica si possono consultare i contributi di F. DAL PASSO, *Il sistema sociale ed economico della Corsica alla fine del secolo XVIII*, «Semestrale di studi e ricerche di geografia», 1 (2002), online; Id., *Il Mediterraneo dei Lumi. Corsica e democrazia nella stagione delle rivoluzioni*, Napoli 2007; TRAMPUS, *Storia del costituzionalismo*, 91 e sgg.

«mania militare»⁶ e a una regolamentazione dei conflitti. Antimilitarismo, pacifismo e cosmopolitismo segnarono i principali discorsi dei pensatori del XVIII secolo, in un'Europa uscita dalla Guerra dei Sette Anni, con l'obiettivo di trovare soluzioni alla violenza. Tuttavia, la vera sfida arrivò dal Nuovo Mondo, dove l'assenza di privilegi nobiliari e una classe dirigente dinamica fondata sulla proprietà creò un terreno ideale per il radicamento dei valori illuministici⁷. La guerra tra le colonie francesi e inglesi consolidò il potere britannico, ma provocò una crisi finanziaria che spinse Londra a imporre politiche fiscali e commerciali restrittive sui territori americani⁸. Questo irrigidimento portò a un conflitto che, lentamente, alimentò le spinte indipendentiste, segnando l'inizio di un nuovo ordine politico e sociale alternativo al modello europeo⁹. La Dichiarazione d'indipendenza del 4 luglio 1776 affermò per la prima volta la genesi di una nuova concezione del potere. Nel preambolo si ripresero i valori giusnaturalistici dei diritti inalienabili dell'uomo, riconoscendo la legittimità dei governi unicamente nella loro garanzia. Il nuovo Stato si fondava apertamente sui discorsi illuministici¹⁰. Il Congresso autorizzò la creazione di un'armata continentale sotto il comando di George Washington, già capo delle milizie della Virginia. L'esercito era inizialmente composto dalle milizie territoriali e coloniali, forze eterogenee e inesperte, radicate nei tradizionali valori di autodifesa delle comunità locali. Queste truppe venivano reclutate con scopi specifici e successivamente sciolte, prevedendo una ferma breve di un anno. Solo nel 1777 Washington riuscì a estendere il servizio fino a tre anni. L'opinione pubblica coloniale percepiva l'armata continentale come uno strumento di difesa delle libertà, fondato su una base volontaria¹¹. Non soffermandoci sugli esiti militari degli scontri, il processo co-

⁶ Vd. *Introduzione*, in G. FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, a cura di V. FERRONE, I, Venezia 2003, in part. 11.

⁷ A. TAYLOR, *Rivoluzioni americane. Una storia continentale, 1750-1804*, Torino 2017, 33-42.

⁸ *Ibid.*, 54-55.

⁹ Sulla Guerra d'Indipendenza americana si rimanda a TAYLOR, *Rivoluzioni americane*.

¹⁰ FERRONE, *L'età dell'oro e del ferro*, 549-50.

¹¹ A. DE FRANCESCO, *Repubbliche atlantiche. Una storia globale delle pratiche rivo-*

stituzionale della nazione americana interrogò importanti temi sulle forze armate. Già nella *Declaration of Rights* della Virginia si riprendevano i valori centrali dei dibattiti illuministici. La sezione 13 affermava che una milizia ben regolata, composta dal popolo e addestrata alle armi, costituiva la difesa naturale e sicura di uno Stato libero. Gli eserciti permanenti dovevano essere evitati in tempo di pace poiché pericolosi per la libertà, e in ogni caso il potere militare doveva restare sempre subordinato a quello civile. Sentimenti che vennero infatti ripresi nella Dichiarazione d'Indipendenza. I padri costituenti ricalcarono il *Bill of Rights* inglese del 1689, sottolineando come Giorgio III avesse mantenuto sul suolo americano eserciti stanziati in tempo di pace e «He has affected to render the Military independent of and superior to the Civil power». Sin dai primi scontri, le truppe britanniche mostrarono la propria superiorità a livello operativo e organizzativo. Parallelamente, vennero stampati diversi libretti per allestire e addestrare i battaglioni coloniali, prendendo spunto dai modelli europei. Il *Treatise of Military Exercise Calculated for the Use of the Americans* di Nicola Lewis fu uno dei testi più diffusi della letteratura militare dell'epoca. Dedicato ai colonnelli dei cinque battaglioni di Philadelphia, il trattato apriva con un'introduzione che chiariva le dottrine strategiche e ideologiche dei nuovi assetti coloniali, dettati dall'urgenza della guerra. Lewis sosteneva che, mentre per gli ufficiali di carriera, pagati per dedicarsi interamente all'arte militare, era utile praticare manovre complesse, per i cittadini-soldati, costretti a impugnare le armi per difendere le proprie libertà solo temporaneamente, queste pratiche fossero sia crudeli che controproducenti. L'autore riteneva che fosse crudele sottrarre tempo prezioso al lavoro, da cui derivava il sostentamento delle famiglie, e impolitico impiegare risorse su manovre puramente di parata, piuttosto che sulle operazioni essenziali alla battaglia¹². Il di-

luzionarie 1776-1804, Milano 2022, 40 e sgg. Vd. anche A. DE FRANCESCO - P. SERNA - J. A. MILLER, *Republics at War, 1776-1840. Revolutions, Conflicts, and Geopolitics in Europe and the Atlantic World*, London 2013; C. ROYSTER, *A Revolutionary People at War. The Continental Army and American Character, 1775-1783*, Williamsburg 1979.

¹² N. LEWIS, *Treatise of Military Exercise Calculated for the Use of the Americans*, Philadelphia 1776, IV-VIII.

battito sull'esercito e la legittimità dell'uso della forza tra potere centrale e singoli Stati sarebbero riemersi successivamente nella fase di costruzione politica degli Stati Uniti d'America.

Il tema della cittadinanza armata ebbe una grande forza propulsiva durante la Rivoluzione francese. Nell'immaginario della coscienza europea, infatti, è il mutamento innescato dagli episodi del 1789 a scuotere realmente il vecchio continente. Mentre la democrazia americana sembrava emergere quasi spontaneamente, l'attacco alla Bastiglia e le discussioni dell'Assemblea nazionale francese rappresentarono la sfida ai pilastri dell'Antico Regime – alla monarchia assoluta, all'aristocrazia, alle gerarchie ecclesiastiche¹³. Nell'incalzare degli eventi, la questione 'militare' non fu di poca rilevanza. Da un lato, si accusava il sovrano di mantenere reggimenti stranieri – simbolo della perseveranza di un potere dispotico –, dall'altro l'aristocrazia di monopolizzare senza merito i gradi dell'ufficialità. La liberalizzazione della stampa contribuì a diffondere rapidamente il concetto di cittadino-soldato, dando vita a un ampio dibattito che ne favorì l'affermazione e la legittimazione nella cultura politica dell'epoca¹⁴. Il tema centrale riguardava la modalità di garantire un bilanciamento efficace dei poteri in uno Stato in cui il sovrano, detentore del potere esecutivo, rivestisse anche il ruolo di comandante supremo delle forze armate e disponesse della facoltà di arruolare milizie private. Al contempo, esisteva un'Assemblea nazionale, prevalentemente rappresentativa degli interessi borghesi, in conflitto con l'autorità monarchica. La soluzione individuata fu l'istituzione della Guardia Nazionale, concepita come strumento di mediazione e controllo del potere militare. Gli articoli III, VI, e XI della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* ruppero definitivamente i fondamenti ideologici tradizionali delle forze armate, interpretandole come strumenti di garanzia dei diritti dell'uomo¹⁵.

In Francia, il dibattito sulla questione militare già negli anni '70 fu complesso e sfaccettato, specie durante le riforme del conte di Saint-

¹³ FERRONE, *L'età dell'oro e del ferro*, 556-57.

¹⁴ DE FRANCESCO, *Republics at War*, 131 e sgg.

¹⁵ M.-H. RENAULT, *Être un soldate et citoyen en France de la révolution à la libération*, «Revue juridique de l'Ouest», 2 (2010), 236-37.

Germain. Si discuteva sulla figura del soldato, la legittimità di un esercito permanente, considerato strumento dei monarchi, e l'idea di una coscrizione obbligatoria¹⁶. Voltaire, nel *Candide*, criticava il sistema disciplinare oppressivo, mentre ufficiali vicini ai valori dell'Illuminismo, spesso membri di logge massoniche, difendevano i diritti del soldato¹⁷. Nel 1762, a Parigi, aprì persino un *café militaire* per discutere di riforme¹⁸. Joseph Servan, nel suo *Le soldat citoyen* (1780)¹⁹, anticipò la visione rivoluzionaria del cittadino-soldato, ponendo in crisi le strutture d'Antico Regime. Sul tema si espressero anche uomini come Mably e Rousseau. Il primo criticava fortemente la separazione tra il mondo civile e militare, dove il soldato stesso diventava un mercenario al fianco di reggimenti stranieri, le cui truppe «ne conviennent qu'au pouvoir arbitraire et ne peuvent s'associer avec la liberté»²⁰. Il secondo, invece, sosteneva che ogni cittadino in una libera repubblica avrebbe dovuto avere il dovere di difendere lo stato, senza farne un mestiere²¹.

All'alba della Rivoluzione, nonostante il lungo dibattito nel corso del Settecento, l'esercito appariva comunque come qualcosa di minaccioso²². Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert in *Essai général de tactique* (1770) aveva difeso la necessaria professionalizzazione delle armi, ma a condizione che fosse soggetta direttamente al potere legislativo e a una forza interna non militare, come sarebbe poi stata la guardia nazionale²³. Nonostante ciò, in *De la force publique* (1790) riteneva che

¹⁶ H. DRÉVILLON - O. WIEVIORKA, *Histoire militaire de la France*, I, Paris 2018, 429-46.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ J. SERVAN, *Le soldat citoyen, ou Vues patriotiques sur la manière la plus avantageuse de pourvoir à la défense du royaume*, Neufchâtel 1780.

²⁰ G. BONNOT de MABLY, *De la législation ou Principes des lois*, in *Œuvres complete*, XII, Nîmes 1791, 292-93. Di Mably sullo stesso argomento si veda anche *Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique, traduits du grec de Nicoclès avec des remarques*, Zurich 1763.

²¹ J.-J. ROUSSEAU, *Considérations sur le gouvernement de la Pologne et sur sa réformation projectée dans le Contract social*, Rouen 1772, 384.

²² DRÉVILLON, *Histoire militaire de France*, 482-89.

²³ *Ibid.*

la sua natura fosse incompatibile con lo stato di diritto²⁴. Egli considerava la forza bellica come un soggetto straniero e dannoso alla nazione. Della stessa idea era anche D'Holbach che nel *Système social ou principes naturels de la morale et de la politique* si schierò apertamente contro l'istituto militare come proprietà della sovranità regia:

L'homme de guerre est partout un mercenaire qui ne connaît d'autres liens que ceux qui rattachent à son commandant; il ne tient à la Patrie que comme ces lierres qui étouffent peu à peu l'arbre dont ils ravissent les sucres nourriciers²⁵.

In conclusione, la discussione era una conseguenza delle riflessioni inerenti alla prevalenza del diritto pubblico sul privato e viceversa: quindi il rapporto tra il diritto del soldato in quanto individuo, cittadino e membro attivo della società, e il suo dovere di cieca obbedienza allo Stato e ai superiori²⁶.

Con il 1789 e la Dichiarazione dei Diritti, i rivoluzionari affrontarono la sfida di formare cittadini-soldato senza ricorrere alla coscrizione obbligatoria, impopolare tra i cittadini²⁷. Il 9 febbraio 1790, l'Assemblea costituente attuò un nuovo modello di esercito, garantendo l'avanzamento di carriera e l'uguaglianza dei soldati, riconoscendoli finalmente come soggetti di diritti. Tuttavia, le pene inflitte ai soldati non furono abolite, ma regolamentate per limitare l'arbitrarietà degli ufficiali²⁸. Nonostante queste riforme, l'esercito francese continuò a soffrire di alti tassi di diserzione e carenza di truppe.

²⁴ J.-A.-H. DE GUIBERT, *De la force publique considérée dans tous ses rapports*, À Paris 1790, 12.

²⁵ P. H. THIRY D'HOLBACH, *Système social ou principes naturels de la morale et de la politique*, I, Londres 1773, 163-65.

²⁶ In merito al rapporto tra esercito francese e Illuminismo si guardi: A. CRÉPIN, *Défendre la France: les Français, la guerre et le service militaire, de la guerre de Sept Ans à Verdun*, Rennes 2005, 19-47; H. DRÉVILLON, *Guerre 'totale'/guerre limitée: une lecture politique*, in *La politique par les armes: conflits internationaux et politisation (XV^e-XIX^e siècle)*, éd. par L. BOURQUIN *et al.*, Rennes 2014, 107-25; ID., *Histoire militaire de la France*, 307-441.

²⁷ *Ibid.*, 482-89.

²⁸ *Ibid.*

Quando l'11 luglio 1792 l'Assemblea dichiarò la *Patrie en danger*, si prevedeva il reclutamento di 50.000 cittadini per completare i reggimenti di linea²⁹. Tale chiamata di volontari era prevalentemente rivolta a inquadrare la guardia nazionale, corpo borghese e politicamente affidabile, al fianco dell'esercito regolare. Questi cittadini reclutati dal 1789 erano prevalentemente impiegati per operazioni di sicurezza interna e ordine pubblico. La Guardia Nazionale nacque effettivamente come contraltare all'armata regia, la prima sotto il comando dell'Assemblea, creata a difesa della legge e della libertà dei suoi cittadini, la seconda a difesa della Francia dal nemico esterno³⁰. Essa, infatti, non avrebbe dovuto comparire come una forza concorrente alla truppa di linea, al punto che si era dispensati dal vestire l'uniforme completa – in quanto, comunque, il suo impiego non avrebbe dovuto essere effettuato al di fuori dei confini nazionali³¹. In un corpo militare così straordinario, però, sia le forme di organizzazione interna, sia il suo disciplinamento erano fortemente differenti dal contingente regolare. Già nella costituzione del 1791 si regolamentava la nuova forza pubblica nascente. I primi tre articoli del IV titolo chiarivano che l'esercito si componeva delle forze di terra, di mare e di servizio interno. Tutti i cittadini attivi erano tenuti a iscriversi ai ruoli delle guardie nazionali le quali «ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'Etat; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique». Successivamente si delinearono le peculiarità di questo corpo. Espressione delle comunità di pertinenza, gli ufficiali venivano eletti con cariche temporanee, ed erano soggetti al potere civile. Nessuno aveva la possibilità di comandare sui dispositivi militari di più distretti. Infine, l'articolo 12 sottolineava espressamente come «la force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer». Le guardie erano infatti composte dai cittadini attivi, conseguentemente la norma nacque per evitare che un'assemblea elettiva dell'ufficialità potesse in qualche modo dichiararsi legislativa e deliberare autonomamente³².

²⁹ L. KREBS - H. MORIS, *Campagnes dans les Alpes pendant la Révolution. 1792-1793*, Paris 1891, 27-64.

³⁰ CRÉPIN, *Défendre la France*, 93-108.

³¹ *Ibid.*

³² Il secondo articolo della seconda sezione sottolineava infatti che per essere «ci-

Quindi, se da un lato l'elezione dei ranghi portò a una forte politicizzazione di gruppi paramilitari, dall'altro ciò consentiva, naturalmente, un maggiore controllo anche politico da parte degli stessi *clubs* francesi³³. La successiva costituzione della Repubblica francese avrebbe mantenuto pressoché invariata la regolamentazione delle guardie nazionali, pur mostrando la ripresa di un repubblicanesimo classico. Nella sezione *Des Forces de la République*, il primo articolo sottolineava come «La force générale de la République est composée du peuple entier». L'architettura militare introdotta dai Francesi fu successivamente ripresa dalle costituzioni delle repubbliche rivoluzionarie, configurandosi come una risposta concreta al dibattito sul ruolo del 'militare' nel costituzionalismo illuminista. La Rivoluzione francese, insieme alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e alla Costituzione del 1791, non solo non contrastava con lo spirito del repubblicanesimo auspicato dai pensatori dei Lumi, ma ne rappresentava piuttosto il culmine. Questi eventi mostravano come politicamente il superamento dell'Antico Regime fosse possibile, realizzando l'emancipazione civile e la costruzione progressiva della cittadinanza, ideali a lungo promossi dall'Illuminismo³⁴.

Forze armate, illuminismo e rivoluzione: il caso napoletano

Con la salita al trono di Carlo di Borbone nel 1734, per la prima volta il Regno di Napoli poté costruire un proprio stato sciolto dai vincoli dei vicereami. A partire dagli anni '70 del XVIII secolo, le riforme delle forze armate avviarono un processo cruciale per la costruzione di uno stato nazionale con istituzioni moderne. L'elemento militare divenne essenziale nella definizione dello spazio borbonico, legato all'indipen-

toyen actif» bisognasse essere iscritti «au rôle des gardes nationales» della propria municipalità.

³³ T. HIPPLER, *Volunteers of the French Revolutionary Wars: Myths and Reinterpretations*, in *War Volunteering in Modern Times. From the French Revolution to the Second World War*, ed. by C. G. KRÜGER - S. LEVSEN, London 2011, 26-27; CRÉPIN, *Défendre la France*, 93-108.

³⁴ TRAMPUS, *Storia del costituzionalismo*, 234-35.

denza di uno Stato territoriale con una propria monarchia³⁵. L'istituzione di scuole militari dagli anni '40 e la fondazione della Real Accademia segnarono l'inizio di un disciplinamento delle aristocrazie attraverso il servizio militare, funzionale all'affermazione della dinastia e al governo del Mezzogiorno. Con la nascita del Regno, emerse l'urgenza di creare una nuova coscienza civile e nazionale. In questo contesto, l'*élite* culturale napoletana abbracciò il linguaggio dei diritti dell'individuo, elaborato dai Lumi del Mezzogiorno, nel tentativo di modellare uno Stato moderno. Attraverso l'elaborazione di progetti economici, sociali e politici, Antonio Genovesi, Giuseppe Palmieri, Gaetano Filangieri, Francesco Mario Pagano, Malchiorre Delfico, divennero tra i principali interlocutori europei del ridisegnamento delle istituzioni d'Antico Regime.

Nel grande dibattito dell'epoca, il governo borbonico cercò di assimilare il pensiero dei Lumi napoletani. Particolarmente rilevanti furono le opere di Antonio Genovesi, come *Della Diocesina* e *Le lezioni di commercio*³⁶, e soprattutto *La Scienza della Legislazione* di Gaetano Filangieri³⁷. Quest'ultima non solo influenzò il ripensamento legislativo e la limitazione dello strapotere del ceto togato, come già tentato da Tanucci, ma risultò centrale nella riflessione sull'educazione³⁸. Già Ge-

³⁵ Vd. V. FERRONE, *Un Re, un esercito, una nazione; il riarmo italiano nel Settecento tra innovazioni tecnologiche, assolutismo e identità nazionali d'Antico Regime*, in *Storia d'Italia, Annali*, XVIII, a cura di W. BARBERIS, Torino 2002, 383-414.

³⁶ A. GENOVESI, *Lezioni di commercio o sia d'economia civile*, Napoli 1765; ID., *Della diocesina o sia della Filosofia del Giusto e dell'Onesto*, Napoli 1767; ID., *La logica per gli giovanetti*, Bassano 1779.

³⁷ Da segnalare anche F. M. PAGANO, *Saggi politici dei principi, progressi e decadenza della società*, Firenze 1783; M. DELFICO, *Discorso sullo stabilimento della milizia provinciale*, Teramo 1782, e G. PALMIERI, *Riflessioni critiche sull'arte della guerra*, Teramo 1761.

³⁸ Come osservato da FERRONE, *Una società di giusti ed eguali*, l'opera di Filangieri, pur mirata a riformare le istituzioni giuridiche napoletane e promuovere una coscienza civile, aveva un respiro cosmopolita. Essa sottolineava la necessità di sistemi giuridici a cui i corpi statali fossero subordinati, il che spiega il suo successo, soprattutto nei contesti in cui si stavano formando nuovi Stati. Su Filangieri vd. G. GALASSO, *La filosofia in soccorso de' governi. La cultura napoletana del Settecento*, Napoli 1989; *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*. Atti del convegno di Vico Equense (Napoli, 14-16 ottobre 1982), a cura di L. D'ALESSANDRO, Napoli 1991.

novesi si chiedeva cosa spingesse un ufficiale a «scoprire il petto all'arme nemiche»³⁹, sottolineando che la formazione militare doveva andare oltre le discipline tecniche, educando i giovani al «sistema politico»⁴⁰. Filangieri sottolineò come «la patria avrebbe de' cittadini in tempo di pace e de' guerrieri [...] in tempo di guerra. [...] Difensore nato della patria, ogni cittadino sarebbe a parte di questo sacro dovere»⁴¹. Propose quindi un progetto che fondava le sue ragioni proprio nell'ideale classico del cittadino-soldato, per superare «il sistema delle truppe perpetue»⁴². Nella visione dei riformatori napoletani, l'abolizione della feudalità era essenziale per ridefinire lo spazio politico e per creare una forza armata nazionale, legittimando così il ruolo dello Stato. Il superamento dei diritti signorili, delle giurisdizioni baronali e delle milizie private fu considerato cruciale per l'instaurazione di un nuovo ordine⁴³. Nel 1782 venne istituita una Milizia Provinciale, composta da cittadini chiamati a difendere la patria solo in caso di necessità, e a tornare alle loro attività civili in tempo di pace⁴⁴. Tuttavia, fu attraverso gli istituti militari, come la Regal Accademia Militare Nunziatella, che si cercò di disciplinare l'aristocrazia alle virtù civiche, introdurre meccanismi di integrazione sociale e principi meritocratici, traducendo in pratica le aspirazioni illuministiche⁴⁵. *L'Amor di patria* di Filangieri e i principi

³⁹ GENOVESI, *Lezioni di commercio o sia d'economia civile*: vd. F. VENTURI, *Illuministi italiani. Riformatori napoletani*, V, Milano-Napoli 1962, 250-51.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, V, 2004, 114.

⁴² *Ibid.*, II, 2004, 61-76.

⁴³ Vd. in merito A. M. RAO, *Organizzazione militare e modelli politici a Napoli fra Illuminismo e rivoluzione*, in *Modelli nella storia del pensiero politico*, a cura di V. I. COMPARATO, II, Firenze 1989, 39-63.

⁴⁴ Si riprende il discorso di M. DELFICO, *Discorsi sullo stabilimento della milizia provinciale*, in *Id.*, *Opere complete*, a cura di G. PANNELLA - L. SAVORINI, I-III, Teramo, 1901-1904, in part. III, 151-83, sullo stabilimento di una milizia, sottolineando il collegamento tra militarizzazione e civilizzazione: «Il risorgimento generale dello spirito militare nelle province sarà quasi una nuova parte dell'educazione pubblica». Gli studi, in part. quello di G. RUGGIERO, *Gaetano Filangieri e l'Ordinanza sulle milizie provinciali*, «Frontiera d'Europa», 2 (1999), 185-231, hanno inoltre dimostrato come queste ordinanze fossero state fortemente influenzate anche dalle riflessioni di Filangieri.

⁴⁵ F. DE ROSA, *Illuminismo e 'Arte della guerra' nel Regno di Napoli*, in *Guerra, de-*

dei Lumi vennero ripresi nelle ordinanze della Nunziatella, volte a «formar l'Uomo, il Cittadino e il Militare»⁴⁶.

Tuttavia, con la Restaurazione, la chiusura della Nunziatella e la repressione segnarono la fine di questo progetto illuministico e riformatore. La politicizzazione dei ranghi militari, l'emergere di un sentimento nazionale e liberale aprirono la strada alla crisi del potere dinastico e alla successiva guerra civile nel Mezzogiorno, segnando lo scontro tra riformatori, rivoluzionari e legittimisti⁴⁷. In questo quadro, gli eventi del 1799 determinarono un momento di fortissima frattura. La costituzione del Triennio repubblicano e della Repubblica napoletana rappresentarono probabilmente la più alta espressione del costituzionalismo moderno. Al loro interno, convogliarono i dibattiti dei maggiori pensatori euroatlantici, ma anche le esperienze del radicalismo rivoluzionario, cercando di dettare argini e garanzie per evitare le degenerazioni e gli eccessi del Terrore⁴⁸. Non soffermandoci sugli eventi che portarono alla proclamazione della Repubblica, il progetto presentato da Pagano introduceva diversi elementi di novità⁴⁹. La *Dichiarazione dei diritti e dei doveri* anticipava la *Costituzione*. In essa venivano elencati i diritti e i doveri dell'uomo, del cittadino e del popolo. Riprendendo il modello americano e del 1789, l'articolo 9 introduceva il diritto alla resistenza «contro le autorità perpetue ed ereditarie, tiranniche sempre»⁵⁰. In maniera del tutto peculiare, questa norma venne ripresa nel diritto del popolo di fare la guerra. Si identificava il *bellum iustum* unicamente nell'atto di difesa dei propri diritti naturali⁵¹. La partecipazione alle forze armate e di sicurezza era un dovere del cittadino attivo sancito dagli artt. 23 e 275. L'organizzazione dell'armata di terra e di mare ripren-

recho y política. Aproximaciones a una interacción inevitable, ed. M. F. RODRÍGUEZ, Valladolid 2014, 87-105.

⁴⁶ *Ordinanza per la Regal Accademia Militare Nunziatella*, Napoli 1798.

⁴⁷ C. PINTO, *Sovranità, guerre e nazioni. La crisi del mondo borbonico e la formazione degli Stati moderni (1806-1920)*, «Meridiana», 81 (2014), 9-25.

⁴⁸ TRAMPUS, *Storia del costituzionalismo*, 256 e sgg.

⁴⁹ Sulla paternità del progetto e il processo di elaborazione vd. *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentato al governo provvisorio dal comitato di legislazione*, a cura di F. MORELLI - A. TRAMPUS, Venezia 2008, 40 e sgg.

⁵⁰ *Ibid.*, 66-67.

⁵¹ *Ibid.*, 74-76.

deva direttamente l'ideale del cittadino-soldato difensore della Repubblica. Come in Francia, la Guardia nazionale presentava un'ufficialità elettiva. I generali vengono nominati in caso di necessità o guerra, ma sempre sottomessi all'autorità civile. Una costituzione redatta in maniera lucida e pronta a prevenire ogni deriva radicale, nonostante fosse nata in uno scenario di guerra totale, dove truppe francesi, insorgenze borboniche e volontari repubblicani si scontravano cruentemente su tutto il territorio. Contestualmente alla celerità degli avvenimenti, l'applicazione pratica si manifestò, infine, in maniera confusa e disordinata⁵².

In conclusione, nelle riflessioni illuministiche il cittadino-soldato rappresentava un punto cardine nel processo di rottura con l'Antico Regime, segnando il superamento delle milizie private e dei diritti feudali. Questo modello, centrale nell'immaginario repubblicano, mirava a risolvere il problema della guerra e della violenza in un contesto dominato da conflitti dinastici. Originariamente legato all'autodifesa delle comunità locali, il modello del cittadino-soldato venne progressivamente superato dalla nascita degli stati nazionali e dalla crescente professionalizzazione degli eserciti. In Italia, un'ultima eco di questo ideale si ritrovò nei dibattiti tra Garibaldi e Fanti sulla formazione del Regio Esercito tra professionalizzazione e volontarismo⁵³.

⁵² Vd. A. M. RAO, *Guerra e politica nel 'giacobinismo' napoletano*, in *Esercito e società nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, a cura di A. M. RAO, Napoli 1990, 187-247.

⁵³ C. VERCELLI, *Soldati. Storia dell'esercito italiano*, Bari 2019, 44-64.

Il concetto di ‘cittadino soldato’ è essenziale per comprendere i cambiamenti sociali e militari nell’età delle Rivoluzioni. Durante l’Illuminismo, doveva rappresentare il superamento delle milizie private e dei diritti feudali, rispondendo alla necessità di una nuova gestione della violenza in un’Europa segnata da crisi dinastiche. Questo concetto esplorava il bilanciamento tra diritti individuali e collettivi e il legame tra guerre, rivoluzioni e mobilitazione politica. Le Rivoluzioni atlantiche, in particolare la Guardia Nazionale e la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, rappresentarono il culmine di questo processo. Il caso napoletano dimostrava il tentativo di applicare tali ideali a una nuova nazione. La transizione verso Stati nazionali e la professionalizzazione delle forze armate segnarono la fine dell’era del cittadino-soldato, ma il suo impatto persistette nel dibattito sulla cittadinanza e il servizio militare.

The concept of the ‘citizen-soldier’ is essential for understanding the social and military changes during the Age of Revolutions. In the Enlightenment era, it was meant to represent the overcoming of private militias and feudal rights, addressing the need for new management of violence in a Europe marked by dynastic crises. This concept explored the balance between individual and collective rights and the connection between wars, revolutions, and political mobilisation. The Atlantic Revolutions, particularly the National Guard and the Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, represented the pinnacle of this process. The Neapolitan case demonstrated the attempt to apply these ideals to a new nation. The transition to nation-states and the professionalisation of the armed forces marked the end of the citizen-soldier era, but its impact persisted in the debate on citizenship and military service.

Articolo presentato nell’aprile 2025. Pubblicato online a dicembre 2025.

© 2025 dall’autore/i; licenziatario Peloro. Rivista del dottorato in scienze umanistiche, Messina, Italia

Questo articolo è un articolo ad accesso aperto, distribuito con licenza Creative

Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0

Peloro. Rivista del dottorato in scienze umanistiche, Anno X, 2 - 2025

DOI: 10.13129/2499-8923/2025/2/5149

